



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.C. n.° 13 del 23 MAR. 2004



COMUNE DI CAGLIARI

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE,
ESTETISTA ED ATTIVITA' AFFINI.**


DR. SERGIO SPIGA



COMUNE DI CAGLIARI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE, ESTETISTA ED ATTIVITA' AFFINI.

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1. Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo, donna, ed estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a "titolo gratuito", sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla L. 14 febbraio 1963, n.161, modificata dalla L. 23 dicembre 1970, n.1142, dalla L. 4 gennaio 1990, n.1 e dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, negozi di profumeria e in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento.
3. Non sono soggette al presente regolamento:
 - a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
 - b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle medesime professioni previste dal T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2 - ATTIVITA' DI BARBIERE.

1. Tale attività viene esercitata esclusivamente sul personale maschile e consiste nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari.

ART. 3 - ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA.

1. Tale attività comprende:
 - Taglio dei capelli;
 - Esecuzione di acconciature;
 - Colorazione e decolorazione dei capelli;
 - Applicazione di parrucche;
 - Prestazioni semplici di pedicure e manicure estetica ed ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.
2. L'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna è subordinato al possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legislazione vigente.


ART. 4 - ATTIVITA' DI ESTETISTA.

1. Tale attività comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sul corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, comprese le prestazioni di massaggio estetico del corpo, di visagismo, di trucco e di depilazione, di manicure e pedicure, di applicazione di unghie artificiali, di messa a disposizione del pubblico di lampade abbronzanti, di saune e affini.
2. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legislazione vigente.
3. L'attività di estetista può essere svolta con tecniche manuali, con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, nonché con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla L. 11/10/1986, n.713.

ART. 5 - VENDITA COSMETICI.

1. Alle imprese artigiane esercenti le attività oggetto del presente regolamento che nei propri locali o in locali ad esse adiacenti vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni di cui al Dlgs.31/3/1998, n.114.

ART. 6 - CASISTICHE PARTICOLARI.

1. Secondo quanto disposto dall'art. 7, c. 2°, della L. 4/1/1990, n.1, le imprese che vendono prodotti cosmetici, possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al presente regolamento (rispetto delle distanze da esercizi similari e requisiti igienico - sanitari e edilizi dei locali) e che i responsabili di tale attività siano in possesso del relativo requisito professionale. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.
- 

sia di soggetti giuridici diversi, ciascuno dei quali in possesso delle relative e distinte autorizzazioni.

2. I locali dove vengono svolte le singole attività devono essere distinti e separati, nonché dotati di una sala d'attesa distinta dagli spazi destinati alle operazioni.
3. Nel caso sia svolta contemporaneamente l'attività di estetista e quella di parrucchiere in una delle forme societarie previste dalla L. 8/8/1985 n°443, i soci responsabili delle distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime.

ART. 10 - CENTRI COMMERCIALI

1. Qualora la programmazione commerciale preveda, all'interno dei "Centri Commerciali", l'insediamento di attività disciplinate dal presente Regolamento, non si applicano, ai fini del rilascio delle relative autorizzazioni, i criteri concernenti le distanze minime previste dal successivo art.22.

TITOLO II: NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ART. 11 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività soggette al presente Regolamento deve essere presentata al Sindaco, in carta legale, e deve contenere i seguenti dati:
 - a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
 - b) nel caso di società, anche la ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società o al direttore di azienda, per le imprese societarie diverse da quelle previste dalla L. 8/8/1985 n° 443;
 - c) precisa ubicazione dei locali ove si intende esercitare l'attività;
 - d) dichiarazione attestante l'idoneità dei locali per quanto concerne la sicurezza, igiene e sanità pubblica;
 - e) autocertificazione attestante la destinazione d'uso dei locali;
 - f) accertamento del rispetto della distanza minima di m.50 (cinquanta) tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti.
2. Alla domanda deve essere allegata la documentazione relativa a:
 - a) requisiti professionali di cui alla L. 14/2/1963, n° 161 e successive modificazioni e integrazioni, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio

- dell'attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna. Per tali attività, i requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o alla maggioranza dei soci partecipanti, nel caso di società tenuta all'iscrizione all'AIA ovvero al direttore di azienda, nel caso di società non artigiana;
- b) i requisiti professionali di cui alla L. 4/1/1990 n° 1, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista. Nel caso di società i requisiti sono riferiti ai soci, che esercitano professionalmente tale attività.
- c) planimetria dei locali dove si intende esercitare l'attività, in scala 1 :100, unitamente alla relazione tecnica descrittiva;
- d) in caso di società, copia dell'atto costitutivo e dello statuto, aggiornati;

ART. 12 - ESAME DELLA DOMANDA

1. Alle domande pervenute complete di tutta la documentazione richiesta dal precedente art.11, sarà dato corso immediatamente; in caso di carenza della documentazione, sarà assegnato al richiedente un termine di 30 giorni per l'integrazione.
2. L'autorizzazione all'apertura dell'esercizio è subordinata al rispetto delle norme sulla destinazione d'uso dei locali e sull'idoneità sanitaria degli stessi, nonché al rispetto della distanza minima di cui al successivo art.22.
3. La domanda sarà trasmessa alla A.S.L., al fine di accertare la conformità dei locali e delle apparecchiature destinate allo svolgimento dell'attività alle norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene e sanità pubblica;
4. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, qualora non siano pervenuti pareri ostativi, il Dirigente del Servizio Attività Produttive rilascia l'autorizzazione.

ART. 13 - DECADENZA DELLA DOMANDA

La decadenza della domanda si verificherà:

1. qualora siano decorsi inutilmente i 30 giorni assegnati al richiedente per l'integrazione della domanda o della documentazione, presentate ai sensi del precedente art.12, c.1°;
2. Parimenti, si avrà la decadenza della domanda qualora , entro il termine di 90 giorni dalla richiesta della A.S.L. territorialmente competente, il richiedente non abbia provveduto a rendere i locali idonei sotto il profilo della sicurezza, igiene e sanità pubblica, ovvero se la medesima A.S.L., per responsabilità del richiedente, non abbia potuto compiere i dovuti accertamenti sull'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico.

ART. 14 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La decadenza dell'autorizzazione è disposta dal Dirigente del Servizio Attività Produttive, previa comunicazione scritta al titolare:
 - a) qualora non attivi l'esercizio entro 6 mesi dalla data di rilascio della relativa autorizzazione;
 - b) qualora l'attività venga sospesa per un periodo superiore a 3 mesi, ad eccezione di grave indisponibilità fisica dei titolari, di demolizione, sinistro o lavori di ristrutturazione dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività o di sfratto. Il Dirigente del Servizio Attività Produttive può concedere un congruo periodo di proroga la cui durata non può, in ogni caso, essere superiore a 1 anno;
 - c) quando l'attività sia svolta in violazione alle disposizioni di cui alle L. 4/1/1990 n. 1 e 14/2/1963 n. 161 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Il Dirigente del Servizio Attività Produttive dispone altresì la revoca dell'autorizzazione, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.


ART. 15 - TRASFERIMENTO DI ESERCIZIO

1. Il trasferimento dell'attività, fermi restando gli altri requisiti, compresi quelli relativi alle norme igienico - sanitarie ed edilizie, è concesso, a domanda degli interessati, a condizione che la nuova ubicazione sia distante almeno 50 metri da analogo esercizio;
2. La domanda di trasferimento dovrà essere corredata dalla documentazione, riferita ai locali, di cui all'art.11 del presente Regolamento, ed il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato a quanto disposto nell'art.12.

ART. 16 - MODIFICA DELLA SUPERFICIE DEI LOCALI

1. Nel caso di modifica della superficie dei locali adibiti a esercizi già autorizzati, la domanda, in bollo, dovrà essere corredata dalla documentazione, relativa ai locali, di cui all'art.11 del presente Regolamento;
2. Si applicano anche a questo caso i termini e le scadenze di cui al precedente art.12.

ART. 17 - SUBINGRESSO

1. Nel caso di subingresso per trasferimento d'azienda è ammessa, da parte del subentrante, la prosecuzione senza interruzione dell'attività, purché questi abbia provveduto alla richiesta di voltura dell'autorizzazione prima dell'inizio dell'attività stessa e sempreché all'atto della richiesta di
- 

subingresso sia in possesso della qualificazione professionale prescritta e sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda;

2. Per le aziende aventi i requisiti previsti dagli art.2 - 3 - 4 della L. 8/8/1985 n° 443, in caso di morte del titolare, gli aventi diritto, che dovranno provare la loro qualità di eredi tramite idonea documentazione, potranno chiedere di proseguire nell'attività ai sensi dell'art.5 della L. 8/8/1985 n° 443. L'attività di fatto dovrà essere svolta da persona in possesso della necessaria qualificazione professionale;
3. La domanda di subingresso, in bollo, deve essere indirizzata al Sindaco e deve contenere:
 - a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale (per le Ditte individuali) o partita I.V.A.;
 - per le imprese costituite in forme associative previste dalla L. 443/85 tali dati devono essere riferiti ai soci in possesso della qualificazione professionale;
 - per le imprese societarie diverse da quelle previste dalla L. 443/85 tali dati devono essere riferiti al legale rappresentante ed al socio o dipendente in possesso della qualificazione professionale;
 - b) l'indirizzo dell'esercizio per cui si richiede l'autorizzazione amministrativa;
4. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) attestato comprovante il possesso della qualificazione professionale, come previsto dal precedente art.11;
 - b) copia dell'atto, registrato, di compravendita o di gestione dell'attività o altro atto, registrato, che comprovi il trasferimento di titolarità;
 - c) certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. o apposita dichiarazione;
 - d) autorizzazione originale del cedente;
 - e) in caso di subingresso mortis causa, atto notorio da cui risultino gli eredi;
 - f) autorizzazione del Giudice Tutelare in caso di eredi minori di età.

TITOLO III: NORME IGIENICO - SANITARIE

ART. 18 - ACCERTAMENTI IGIENICO - SANITARI

1. L'accertamento dell'idoneità igienico - sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attività, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta al settore Igiene Pubblica della A.S.L. territorialmente competente.

TITOLO IV: PUBBLICITA'

ART. 19 - PUBBLICITA'

1. La pubblicità relativa alle attività disciplinate dal presente Regolamento, effettuata in qualsiasi modo (radio, televisione, stampa, elenchi telefonici, targhe, insegne, depliant, manifesti, biglietti da visita ed altro), è consentita nel rispetto delle seguenti indicazioni:
 - a) è vietato l'utilizzo di dizioni che facciano pensare o facciano riferimento a trattamenti aventi finalità di carattere curativo e riabilitativo di ogni genere o all'uso di qualsiasi attrezzatura sanitaria o specialità medicinale;
 - b) è vietato l'utilizzo della dizione "massaggio" priva della menzione "estetico";
 - c) se la pubblicità concerne attività finalizzate alla bellezza del corpo ed al suo adeguamento esteriore svolta presso un centro attrezzato per la perdita del peso, è vietato l'utilizzo delle dizioni "dimagrimento" "dimagramento" e affini.
2. All'interno dei locali di esercizio e di quelli accessori soggetti alla disciplina del presente regolamento, è altresì vietato affiggere o comunque detenere, diplomi, targhe, onorificenze ed affini che si riferiscano a prestazioni aventi finalità di carattere curativo e riabilitativo di ogni genere.


TITOLO V: ORARI – TARIFFE PROFESSIONALI E DISTANZE MINIME TRA ESERCIZI

ART. 20 – ORARI

1. Gli orari giornalieri di apertura e chiusura degli esercizi sono stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale.
2. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad esporre l'orario di apertura e chiusura in maniera visibile all'esterno dell'esercizio e l'eventuale giornata di chiusura.
3. E' ammessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse, oltre i limiti di orario, unicamente per l'ultimazione delle prestazioni e dei trattamenti in corso.

ART. 21 – TARIFFE PROFESSIONALI

1. Le tariffe praticate debbono essere esposte all'interno dell'esercizio in maniera visibile al pubblico.



ART. 22 - DISTANZE MINIME TRA ESERCIZI

1. L'autorizzazione all'apertura od al trasferimento di un esercizio può essere rilasciata a condizione che tra l'esercizio di cui si chiede l'apertura od il trasferimento ed i preesistenti esercizi dello stesso tipo intercorra la distanza minima di almeno mt. 50. Tale distanza va misurata sul percorso pedonale più breve sulla pubblica via. L'accertamento della distanza minima è effettuato dal Comando Vigili Urbani del Comune.
2. In deroga a quanto disposto nel primo comma del presente articolo, non è tenuto al rispetto della distanza minima dei 50 metri l'esercizio di nuova apertura che garantisca prestazioni che l'esercizio preesistente non sia in grado di offrire per ragioni oggettive.

TITOLO VI: CONTROLLI E SANZIONI**ART. 23 - CONTROLLI**

1. Gli agenti incaricati della vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.


ART. 24 - SANZIONI

1. Nei casi in cui le attività previste dal presente Regolamento siano esercitate senza la prescritta autorizzazione, è inflitta la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.000,00; inoltre il Dirigente del Servizio Attività Produttive ordina la cessazione immediata delle attività abusive, disponendo altresì la chiusura del locale.
2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.000,00 a cui seguirà formale diffida da parte del Dirigente del Servizio Attività Produttive dal continuare a perpetrare la violazione.
3. In caso di ripetute e continue violazioni, seguite da formale diffida, il Dirigente del Servizio Attività Produttive può disporre anche la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi.

ART. 25 - ATTIVITA' ABUSIVE

1. Il Dirigente del Servizio Attività Produttive ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza autorizzazione, disponendo altresì la chiusura dell'eventuale locale.
2. Qualora l'ordine non venga eseguito, il Dirigente dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

4
SITOG



TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia:
 - a) alla L. 161/63 come modificata dalla L. 1142/70 per quanto concerne l'attività di parrucchiere e barbiere;
 - b) alla L. 1/90 per quanto concerne l'attività di estetista;
 - c) ad altre norme di legge e ai regolamenti applicabili in materia.
2. Il precedente Regolamento, approvato con deliberazione del C.C. n. 1049 del 15/3/1985 è revocato in ogni sua parte.

DR. SERGIO SPIGA

